

**Causa C-595/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

27 settembre 2021

**Giudice del rinvio:**

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Tribunale amministrativo bavarese di Ansbach, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

22 settembre 2021

**Ricorrente:**

LSI – Germany GmbH

**Resistente:**

Freistaat Bayern

**Oggetto del procedimento principale**

Legislazione alimentare – Regolamento n. 1169/2011 – Articolo 17, paragrafo 5, in combinato disposto con l'allegato VI, parte A, punto 4 – Interpretazione della nozione di «denominazione del prodotto»

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la nozione di «denominazione del prodotto» di cui all'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 debba essere interpretata nel senso che essa ha lo stesso significato della «denominazione dell'alimento» di cui all'articolo 17, paragrafi da 1 a 3, del regolamento medesimo.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se la «la denominazione del prodotto» costituisca la denominazione con la quale l'alimento viene commercializzato e pubblicizzato e per la quale esso è generalmente noto presso i consumatori, benché non si tratti della denominazione dell'alimento, bensì della denominazione protetta, del marchio di fabbrica o della denominazione di fantasia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se la «denominazione del prodotto» possa essere anche composta da due elementi uno dei quali sia una denominazione generica non riferita al singolo alimento e protetta in base al diritto dei marchi oppure un termine generico accompagnato, in riferimento ai singoli prodotti, da un'aggiunta (quale seconda parte della denominazione del prodotto) che valga a identificarlo.

- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Quale dei due elementi della denominazione del prodotto occorra prendere in considerazione ai fini dell'indicazione supplementare di cui all'allegato VI, parte A, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011, qualora entrambi gli elementi siano stampati sulla confezione con dimensioni diverse.

### **Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione**

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18), considerando 18, articolo 17 e allegato VI, parte A, punto 4

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 165, pag. 1), articolo 2, punto 10, nonché articolo 54, paragrafi 1 e 2, lettera b)

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 16

## Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente fabbrica il prodotto distribuito con la denominazione commerciale «BiFi The Original Turkey», immettendolo nel commercio al dettaglio come alimento preimballato. Nella fabbricazione vengono utilizzati grassi di palma e olio di colza. «BiFi The Original», in base alla normativa tedesca in materia di marchi, è un marchio denominativo/figurativo, mentre in base al diritto dell'Unione è un marchio figurativo.
- 2 L'autorità competente per il controllo dei prodotti alimentari contestava l'etichettatura dell'alimento, emanando in data 7 gennaio 2019 un provvedimento con il quale essa disponeva, inter alia:
 

«Viene fatto divieto alla [ricorrente] di commercializzare il prodotto designato [“]Geflügel-Minisalami mit pflanzlichem Fett und Öl[”] [mini salame di pollame con grasso vegetale e olio] con la denominazione [“]BiFi 100% Turkey[”] riportata nel campo visivo principale (...) senza indicazione degli ingredienti sostitutivi in prossimità della denominazione del prodotto in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del [regolamento n. 1169/2011]».
- 3 Avverso detto provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi a questo Collegio.
- 4 Nel secondo trimestre del 2019, la ricorrente modificava l'etichettatura. La dichiarazione nel campo visivo principale sul lato anteriore dell'imballaggio veniva cambiata in «BiFi The Original» e – a seconda della grandezza della confezione – a fianco o al di sotto di essa veniva posto il termine «Turkey». Al di sopra di detto termine figura l'immagine in nero di un tacchino. Sulla controetichetta l'alimento viene rispettivamente designato, prima della lista degli ingredienti, come «Geflügel-Minisalami mit Palmfett und Rapsöl» (mini salame di pollame con grassi di palma e olio di colza). La dimensione dei caratteri dei termini «BiFi», «The Original» e «Turkey» è diversa, risultando la scritta «BiFi» la più grande e «The Original» la più piccola.

## Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 5 Il divieto disposto nel provvedimento impugnato si basa sull'articolo 54, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n 882/2004. La condizione del divieto di commercializzazione di un alimento è la «non conformità» ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento menzionato. Nel caso in esame si tratta della mancata conformità alla disposizione di legislazione alimentare di cui all'articolo 17, paragrafo 5, in combinato disposto con l'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011. Nel caso dell'alimento controverso, ne ricorrono le condizioni. Il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (v. sentenza del 16 luglio 1998, Gut Springenheide e Tusky,

C-210/96, EU:C:1998:369, punto 31) nutre l'aspettativa che un salame venga prodotto con grassi animali. Questi ultimi sono sostituiti nel caso in esame con grassi vegetali (nello specifico, grassi di palma e olio di colza).

*Sulla prima e la seconda questione*

- 6 Ai fini della specifica forma assunta dall'etichettatura conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, in combinato disposto con l'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 è rilevante il modo in cui debba essere interpretata la nozione di «denominazione del prodotto» di cui all'allegato VI, parte A, punto 4 del regolamento menzionato.
- 7 Ad avviso della ricorrente, la «denominazione del prodotto» ha lo stesso significato della denominazione dell'alimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011. Il resistente sostiene invece che la «denominazione del prodotto» e la denominazione dell'alimento di cui alla disposizione menzionata costituirebbero, in linea di principio, nozioni giuridiche che devono essere tenute distinte. La «denominazione del prodotto» potrebbe consistere nella denominazione dell'alimento, ma anche in una denominazione di fantasia o in un marchio di fabbrica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento medesimo. Ad avviso del Collegio remittente non è chiaro quali delle suddette interpretazioni sia corretta o, in alternativa, il modo in cui debba essere interpretata la nozione.
- 8 Il **tenore letterale** può fondare entrambe le interpretazioni. Ove si consideri il significato letterale della nozione di «denominazione del prodotto», essa indica, in base al senso normale, la denominazione con la quale il prodotto è comunemente identificato per distinguerlo dagli altri prodotti. Tuttavia, essa può consistere sia nella denominazione dell'alimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 sia in altra denominazione, con la quale l'alimento venga commercializzato e pubblicizzato presso i consumatori e sia ad essi generalmente noto, o ancora in un marchio di fabbrica o in una denominazione di fantasia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento medesimo.
- 9 Nemmeno l'**impianto sistematico** del regolamento n. 1169/2011 fornisce indizi univoci. Da un lato, infatti, l'articolo 17, paragrafo 5, di detto regolamento potrebbe deporre a favore del fatto che per denominazione del prodotto debba intendersi la denominazione dell'alimento di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, facendo riferimento all'allegato VI che stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento. Dall'altro lato, tuttavia, vi si fa altresì menzione del fatto che l'allegato VI comprende le indicazioni che «la» accompagnano – ossia supplementari alla denominazione dell'alimento. Al contrario, la rubrica della parte A dell'allegato VI depone a sua volta a favore dell'identità di significato della denominazione del prodotto e di quella dell'alimento, essendovi richiamate, quale contenuto della parte A, le indicazioni che accompagnano la denominazione dell'alimento: sussiste pertanto una sua

chiara correlazione con la denominazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

- 10 Dato che i considerando del regolamento n. 1169/2011 non richiamano specificamente il suo allegato VI, parte A, punto 4, non è peraltro semplice trovare l'esplicazione della **ratio** della disposizione. Né dall'articolo 17, paragrafo 5, né dall'allegato VI del regolamento medesimo può desumersi che la norma sia diretta alla protezione dei consumatori da indicazioni ingannevoli, diversamente dal precedente articolo 7 del regolamento, del tutto chiaro al riguardo. Utilizzando una denominazione protetta, un marchio di fabbrica o una denominazione di fantasia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, di detto regolamento, l'operatore del settore alimentare distoglie in un certo senso l'attenzione dalla denominazione dell'alimento prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, in quanto egli fa pubblicità, di solito, con la denominazione di cui all'articolo 17, paragrafo 5, e quest'ultima, nella percezione dei consumatori, prevale rispetto alla denominazione dell'alimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 3. L'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento in discorso potrebbe pertanto mirare alla garanzia di trasparenza e informazione al consumatore, assicurando in ogni caso, nelle ipotesi contemplate dal punto 4, che un'informazione relativa alla sostituzione di componenti o ingredienti figurati sull'imballaggio in caratteri di dimensione simile alla denominazione di cui all'articolo 17, paragrafo 4, discendendone dunque una sufficiente informazione dei consumatori. La questione se un componente o un ingrediente sia stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente costituisce certamente un'informazione rispetto alla quale la maggioranza dei consumatori ha un rilevante interesse ai sensi del considerando 18 di detto regolamento. Pertanto, la denominazione del prodotto non avrebbe in ogni caso lo stesso significato della denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

*Sulla terza questione*

- 11 In caso di risposta negativa alla prima questione e di risposta affermativa alla seconda questione, si pone la questione volta a stabilire cosa si intenda nel caso specifico per «denominazione del prodotto», essendo commercializzati da parte della ricorrente i più svariati prodotti sotto il marchio «BiFi» e ciascuno con un'indicazione complementare che designa il rispettivo alimento.
- 12 Non disponendo alcunché in ordine al significato dell'espressione «denominazione del prodotto», l'allegato VI, parte A, punto 4, al pari del resto del regolamento n. 1169/2011, non contempla alcuna precisazione in merito all'ipotizzabilità di una denominazione del prodotto composta da un termine generico e da una precisazione riguardante lo specifico prodotto. Inoltre, il fatto che l'allegato VI, parte A, punto 4, di detto regolamento postuli la sostituzione di un componente o un ingrediente in uno specifico alimento, ai fini del sorgere dell'obbligo di etichettatura ivi previsto, implica che, con riguardo alla determinazione della denominazione del prodotto, occorra far esclusivo riferimento al suddetto specifico alimento. Qualora la designazione con la quale

esso viene commercializzato o pubblicizzato ed è generalmente noto presso i consumatori, sia composta da più elementi, allora è proprio questa a rappresentare la denominazione del prodotto nel caso di specie. Pertanto, sussistono ragioni fondate a favore della possibilità che la denominazione del prodotto sia composta da due o più elementi.

*Sulla quarta questione*

- 13 In caso di risposta affermativa alla terza questione, si pone l'ulteriore questione volta a stabilire quale sia la parte della denominazione del prodotto cui occorre fare riferimento con riguardo alla dimensione delle indicazioni che l'accompagnano, prescritta dall'allegato VI, parte A, punto 4, lettera b), del regolamento n. 1169/2011.
- 14 Nel caso in esame sono ipotizzabili diverse interpretazioni. Da un lato, potrebbe essere preso in considerazione l'elemento della denominazione del prodotto con i caratteri più grandi. Detta interpretazione sarebbe la più idonea a conseguire lo scopo di fornire informazioni al consumatore. Dall'altro lato, potrebbe tenersi conto della dimensione dei caratteri dell'elemento stampato a caratteri più piccoli sull'imballaggio dell'alimento. A favore di tale conclusione deporrebbe il fatto che l'ingerenza nella libertà d'impresa dell'operatore del settore alimentare (articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) dovuta ad un siffatto obbligo di etichettatura verrebbe limitata al minimo. Infine, potrebbe essere altresì rilevante la dimensione dei caratteri dell'elemento della denominazione del prodotto che descrive più precisamente l'alimento, non costituendo una denominazione generica né un marchio.